

# **REGOLAMENTO PER L'ARREDO E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO**

<i>Data</i>	
-------------	--

<i>Revisioni</i>	

*Con la stesura del “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano” si è inteso raccogliere in un testo normativo un insieme delle disposizioni legislative a carattere nazionale e regionale, e di criteri tecnici e formali definiti nel corso degli anni dalla Commissione Edilizia del Comune riguardanti una serie di oggetti installati su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, genericamente definiti di “arredo urbano”, quali chioschi, edicole, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe, tende, vetrine, recinzioni, cabine telefoniche, parcometri, antenne paraboliche e di telecomunicazione, ecc. Tali elementi, considerati di importanza minore rispetto al progetto di opere edilizie, concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano, in positivo o in negativo, come l’espressione più immediata e appariscente dell’immagine di una città. Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.*

*Come disposto dall’art. 4 del T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001) le norme che disciplinano questo tipo di installazioni “minori” devono essere parte integrante del Regolamento Edilizio comunale, che deve dettare norme anche in materia di “aspetto dei fabbricati e decoro dei servizi e impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana“. L’attuale Regolamento Edilizio della città di Lendinara è stato approvato nell’anno 2005, e gli articoli che interessano l’arredo e decoro urbano sono sostanzialmente art. 45 “Decoro degli edifici”, art.46 “Decoro degli spazi”, art. 47 “Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo pubblico”, art.49 “Comignoli e pannelli solari”, Art. 50 “ Antenne e sovrastrutture varie”. In tali articoli sono formalizzati alcuni criteri tecnici ed estetici di tipo prescrittivo, e l’attuazione degli interventi è sempre sottoposta al regime di permesso a costruire o denuncia inizio attività, previo parere della Commissione Edilizia.*

*Le recenti leggi di semplificazione, trasparenza e snellimento delle procedure amministrative approvate a livello nazionale e regionale, impongono ora che anche in materia di arredo urbano vengano riviste le modalità autorizzative, rendendo la disciplina più agevole e “trasparente” per i cittadini, e più scorrevole per gli uffici competenti nell’istruttoria delle pratiche. Nel presente Regolamento sono ulteriormente esplicitati ed approfonditi i criteri tecnici e formali e gli atti amministrativi necessari per realizzare opere di arredo urbano, ammettendo la possibilità di esporre alcuni elementi “minori” senza comunicazione o atto autorizzativo rilasciato dal Comune, purchè siano interamente rispettati i disposti regolamentari. Considerato comunque che il contesto urbano è caratterizzato da ambiti diversi, con situazioni edilizie ed architettoniche non sempre trattabili in modo uniforme ed oggettivo, o riconducibili ai criteri esposti nel Regolamento, sarà sempre possibile*

per il cittadino proporre soluzioni differenti da quelle prospettate nel Regolamento stesso, che saranno sottoposte al parere della Commissione Edilizia per la specifica approvazione. Il testo prende in esame una più ampia tipologia di interventi rispetto al Regolamento Edilizio del 2005; in particolare sono introdotti nuovi articoli sulla disciplina del verde pubblico e privato, sull'occupazione di suolo pubblico, sull'esposizione di insegne e cartelli pubblicitari, sulla collocazione di chioschi ed edicole, sulle finiture dei fronti degli edifici e sulla loro coloritura. Si è inteso anche disciplinare l'installazione di antenne paraboliche e di telefonia cellulare, e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata, recependo così le recenti disposizioni statali e regionali in materia di tutela all'esposizione elettromagnetiche e di lotta all'inquinamento luminoso. Per altri articoli già contemplati nel Regolamento Edilizio, sono state introdotte modifiche, con lo scopo di renderli più rispondenti alle attuali normative ed esigenze costruttive. L'articolato del "Regolamento per l'arredo e decoro dell'ambiente urbano" potrà agevolmente diventare parte integrante del Regolamento Edilizio del Comune di Lendinara

## **PRINCIPALI ATTI NORMATIVI STATALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO**

- D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", come modificato dal D.L.vo n. 42/2004
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- Legge 28 gennaio 1977, n.10 "Norme per l'edificabilità dei suoli"
- Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale"
- D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" per la parte non abrogata.
- L.R. 31.ottobre 1994 , n. 63 Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali"
- L.R. 23 aprile 2004 n. 11 " Norme per il governo del territorio"

## INDICE

### ***Titolo I – Norme procedurali***

Art. 1. Soggetti e Procedure pag. 4

### ***Titolo II – Norme per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano*** ***Sezione 1 - Spazi pubblici o di uso pubblico***

Art. 2. Disciplina del verde e interventi relativi ad aree scoperte pubbliche	pag. 7
Art. 3. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico	pag. 8
Art. 4. Occupazione degli spazi pubblici e di uso pubblico	pag. 8
Art. 5. Elementi di arredo urbano, interventi diversi o per opere minori	pag. 10
5.1 Edicole, chioschi, pensiline	pag. 10
5.2 impianti di illuminazione esterna pubblica e privata	pag. 10
5.3 cassonetti raccolta rifiuti, parcometri, transenne parapedonali, cartelli planimetrici informativi	pag. 11
5.4 volumi tecnici	pag. 12

5.5 antenne radiotelevisive, antenne paraboliche, impianti di telefonia cellulare	pag. 12
5.6 monumenti ed edicole funerarie	pag. 13
5.7 altri interventi di arredo	pag. 13
Art. 6. Insegne e mezzi pubblicitari	pag. 13
6.1 cartelli pubblicitari	pag. 13
6.2 insegne e vetrofanie	pag. 13
6.3 preinsegne	pag. 14
6.4 segnali turistici e di territorio	pag. 15
Art. 7. Chioschi ed edicole	pag. 15

### *Sezione 2 – Spazi privati*

Art. 8. Accessi dei veicoli e passi carrabili	pag. 16
Art. 9. Recinzioni	pag. 16
Art. 10. Spazi inedificati, edifici in disuso, cave	pag. 17
Art. 11 Sistemazioni delle aree esterne ai fabbricati e disciplina del verde privato	pag. 18
Art. 12. Toponomastica e segnaletica	pag. 19
Art. 13. Numero civico degli edifici	pag. 19
Art. 14. Manutenzione dei fronti degli edifici e disciplina dell'uso dei materiali di finitura	pag. 19
14.1 intonaci di facciata	pag. 19
14.2 elementi di finitura delle facciate	pag. 20
14.3 vetrine, serramenti e infissi	pag. 21
14.4 tende parasole	pag. 22
14.5 targhe	pag. 22
Art. 15. Disciplina del colore	pag. 23

### *Titolo III – Norme transitorie e finali*

Art. 16 Norme transitorie ed entrata in vigore	pag. 25
Art. 17 Sanzioni	pag. 26

## TITOLO I

### NORME PROCEDURALI

#### Art. 1

#### SOGGETTI E PROCEDURE

- 1.1 Per tutti i casi previsti dal presente “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano”, sono legittimati a presentare domanda di provvedimento autorizzativo i seguenti soggetti:
- a) gli enti gestori di servizi pubblici, nella figura del Presidente o Dirigente incaricato;
  - b) i legali rappresentanti di società, di associazioni ed enti;
  - c) il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione di ogni altro avente titolo reale sotto forma di dichiarazione sostitutiva **dell’atto di notorietà**, il rappresentante legale del proprietario, il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura **legale**;
  - d) il promittente acquirente in forza del contratto preliminare di vendita che contenga espressa autorizzazione di tutti i proprietari o aventi diritti reali a chiedere atto autorizzante l’intervento;

- e) il conduttore o l'affittuario nel caso in cui **ne** abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi;
- f) l'usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva **dell'atto di notorietà**;
- g) l'amministratore del condominio, o il singolo condomino che abbia avuto delega da parte degli altri condomini o consenso dell'assemblea condominiale, per quanto riguarda interventi alle parti comuni;
- h) l'enfiteuta;
- i) il titolare o l'assegnatario del diritto di superficie;
- j) colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
- k) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
- l) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili privati o appartenenti al demanio, con l'assenso della proprietà concedente.

1.2 Il presente Regolamento suddivide gli interventi di arredo urbano tra opere da eseguire su suolo pubblico, compresa l'installazione di mezzi pubblicitari, che abbisognano di specifica concessione di occupazione e/o autorizzazione, ed interventi su privata proprietà, soggetti a procedure diversificate, a seconda della natura e caratteristiche degli stessi. In particolare, per i manufatti minori interessanti proprietà private, vi è la possibilità di eseguire l'intervento senza bisogno di atto autorizzativo, purchè siano interamente rispettati i <critéri tecnici prescrittivi>, vincolanti, e i <critéri formali>, indicativi e non vincolanti, elencati nei singoli articoli. In alternativa, soluzioni diverse saranno da sottoporre al regime di autorizzazione edilizia, previo parere della Commissione Edilizia.

La realizzazione delle opere di arredo urbano è subordinata a:

**1.2.1 nessun atto autorizzativo**, per le seguenti "attività libere" indicate all'art. 6 del T.U. sempre che ciò non sia espressamente escluso da normativa di zona del P.R.G. e comunque in edifici non soggetti a tutela:

- a) la collocazione in aree private di arredi o accessori esterni quali barbecue, tavoli, panche, pozzi, fontane, stenditoi, giochi per bambini, ecc. se appoggiati al suolo e del tutto privi di consistenza volumetrica;
- b) la costruzione di percorsi pavimentati, pedonali e carrai, parcheggi, piazzole all'interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale senza sostanziali modifiche all'andamento del terreno;
- c) la collocazione di comignoli, canne fumarie, antenne, antenne paraboliche sulla copertura degli edifici dal lato interno, apparecchiature impiantistiche esterne;
- d) il montaggio su porte e finestre di inferriate, cancelletti estensibili, doppi vetri, sempre che ciò non comporti aumento di cubatura o superficie utile, né mutamento d'uso o chiusura di superfici libere quali balconi, logge, vani scala, ecc.;
- e) l'appoggio al suolo, all'interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale, di gazebo con copertura in tessuto o simile e casette in legno per ricovero attrezzi da giardino, di dimensioni contenute entro 6 mq. e altezza massima alla gronda di ml. 2,00 in quantità di uno per ogni unità immobiliare principale destinata a residenza, box auto facilmente smontabili, avvolgibili, pieghevoli o apribili, con struttura leggera e copertura in tessuto;
- f) l'installazione, all'interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale, di pergolati per una superficie coperta massima di mq. 20 per ogni unità abitativa, aperti e privi di qualsiasi tipo di copertura che non sia quella vegetale;
- g) il montaggio di serre stagionali (non fisse) aventi struttura leggera e chiusura con teli trasparenti;

- h) l'esecuzione di impianti di riscaldamento, elettrici, idrici, del gas, di allarme, ecc. e la modificazione e/o l'integrazione di quelli esistenti quando non vi sia l'obbligo della preventiva progettazione;
- i) la tinteggiatura esterna, quando trattasi di riproposizione delle tinte esistenti;
- j) il montaggio di tende parasole non aggettanti su suolo pubblico;
- k) la sostituzione di insegne esistenti conformi alle norme del Codice della Strada senza variazioni di dimensione, sagoma e posizione;
- l) l'installazione di targhe indicanti studi o attività professionali, se realizzate con materiali tradizionali (marmo, ottone) contenute entro dimensioni massime di cm. 35x25;
- m) abbattimento di alberi privi di valore storico documentato al di fuori di aree soggette a tutela ambientale di cui al D. Lgs 42/2004;
- n) sostituzione di canali di gronda e pluviali, nelle forme e dimensioni di quelli da sostituire.

Si precisa che le attività indicate ai punti, d), f) e g), non possono essere realizzate all'interno della delimitazione del Centro Storico.

**1.2.2 concessione di occupazione suolo pubblico** per l'esposizione di arredi di pubblici esercizi su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio e per l'installazione precaria di strutture per lo svolgimento di manifestazioni a carattere pubblico;

**1.2.3 autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada** per l'esposizione di insegne e mezzi pubblicitari individuati nell'art. 6 del presente regolamento;

**1.2.4 permesso di costruire** per i chioschi su suolo pubblico, e per l'installazione antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari, ricomprese nell'art. 5.5.2 del presente regolamento;

**1.2.5 Denuncia di Inizio Attività**, per l'abbattimento di alberi come specificato al successivo art. 11, per l'apertura o modifica di accessi carrabili o richiesta di deroga all'arretramento dello stesso, per recinzioni, muri di cinta, cancellate, interventi di arredo urbano diversi di quelli elencati al precedente comma 1.2.1, o per opere minori indicati nell'art. 5 del presente regolamento, e per le opere indicate all'art. 17 del vigente regolamento edilizio.

**1.2.6 autorizzazione paesistica** in tutti i casi di interventi su edifici e siti sottoposti a tutela ambientale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

**1.2.7 autorizzazione della Soprintendenza ai Beni architettonici e Ambientali** in tutti i casi di interventi a edifici sottoposti a tutela culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio " di cui al D.lgs. 22. Gennaio 2004, n. 42;

- 1.3 Per gli interventi minori di esposizione di targa, casellari per targhe, tenda parasole, serramenti e vetrine, coloritura di facciata, abbattimento alberi, installazione di apparecchi di condizionamento, ricadenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio "conformi o meno ai criteri formali riportati nei corrispondenti articoli, l'autorizzazione paesaggistica è l'atto definitivo e conclusivo del procedimento, in quanto autorizzazione rilasciata in seguito alle valutazioni della Commissione Edilizia integrata dai membri esperti in materia ambientale. L'iter procedurale dovrà comunque avere inizio con la presentazione di D.I.A.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PER L'ARREDO E IL DECORO**

#### **DELL'AMBIENTE URBANO**

##### **Sezione 1**

##### **Spazi pubblici o di uso pubblico**

La presente sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici. **Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata che risultino di fatto vincolate all’uso pubblico generalizzato quali aree di lottizzazioni, passaggi, vicoli, corti, strade vicinali ecc.**

La sezione dà altresì indicazioni per le condizioni di occupazione, anche temporanea, di tali spazi.

## Art. 2

### DISCIPLINA DEL VERDE E

#### INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE

- 2.1 Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell’Ente proprietario o gestore.
- 2.2 Compatibilmente con l’estensione e la funzione dell’area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali anche mediante l’installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini portarifiuti, giochi per bimbi, servizi igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per bimbi dovranno essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette di ridotte dimensioni, cestini portarifiuti collocati a minore altezza da terra. In tali aree, per ragioni igieniche, non sarà consentito accompagnare animali.
- 2.3 Nelle aree verdi pubbliche è consentito l’abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l’apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazioni o opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall’ufficio manutenzioni. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall’originale.
- 2.4 Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie e fatte salve scelte progettuali.
- 2.5 In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell’albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, di almeno 0,50 m. all’intorno.
- 2.6 Per ragioni di pubblica incolumità è consentito l’abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di giardini storici.

## Art. 3

### DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

- 3.1 Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico, **aree di proprietà private vincolate all’uso pubblico**, devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei

veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.

- 3.2 In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno preferibilmente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d'intervento, **sentito a riguardo il parere della Commissione Edilizia**.
- 3.3 Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G. "A", o comunque sottoposte a tutela ambientale, per le strade e i marciapiedi che abbiano conservato le originarie caratteristiche per forma e materiali, e' vietata la copertura con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì consentita la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano consolidato.
- 3.4 In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombinature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.
- 3.5 Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.
- 3.6 Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente, e secondo le forme di intervento compatibili con il presente Regolamento e del Regolamento edilizio Comunale.
- 3.7 Quando, **a seguito accertamento e previa acquisizione di un parere in della Commissione Edilizia** le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione **risultino indecorose e/o di disagio per gli abitanti** o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità, il competente Responsabile del Servizio ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine fissato dal medesimo Responsabile in relazione all'entità dal lavoro da eseguirsi. Il Responsabile del servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, riservarsi il potere di intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente, qualora la proprietà non dia compiuta esecuzione ai contenuti dell'ordinanza.
- 3.8 Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi. L'eventuale messaggio pubblicitario sarà oggetto del calcolo dell'imposta sulla pubblicità esclusivamente per la parte di scritta o logo riprodotti.

#### **Art. 4**

### **OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO**

#### **DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI**

- 4.1 Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, nei limiti dimensionali riportati nei vari regolamenti dell'ente devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.

- 4.2 L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebi o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale.
- 4.3 Nelle piazze e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione e con attrezzature espositive di negozi. Nelle piazze, le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali. Nel caso di percorsi porticati o alberati l'occupazione potrà avvenire nella fascia compresa tra le colonne o le alberature, garantendo una distanza minima di mt. 1,50 dal fusto o dal colonnato.  
L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".
- 4.4 Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:
- a) i tavoli e le sedie da collocare nelle piazze dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato., è possibile esporre materiali plastici stampati o pressofusi. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);
  - b) gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù), iscritta in un cerchio di diam. massimo di mt. 4,00. Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole;
  - c) l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale simile oppure cemento riprodotte le pietre naturali, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.
  - d) gli espositori vari dovranno in via prioritaria essere contenuti nel "fornice" della vetrina, e dovranno avere supporti di uguale colore, forma e dimensione. Onde evitare disordine nell'ambito del centro storico sono consentiti unicamente:
    - espositori di guide e cartoline in aderenza alla vetrina o nella fascia di intercolonnio fronteggiante la stessa;
    - espositori per souvenir di uguale forma, colore dimensione collocati entro il fornice o lateralmente alla vetrina per una prof. massima di cm. 35;
    - espositori di giornali nel numero massimo di due, collocati nelle immediate vicinanze della rivendita, e portolocandine nel numero massimo di tre.
  - e) gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente durante la stagione invernale, siano di tipo trasparente, aventi altezza massima di cm. 140 e non vengano infissi al suolo.
- 4.5 Non è consentita all'interno del centro storico l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e **dispositivi per la raccolta di deiezioni animali, che devono essere inseriti nel "fornice" della vetrina**, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti.
- 4.6 Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso di almeno m.1,20.
- 4.7 L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Responsabile del servizio competente, della concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

## Art. 5

### ELEMENTI DI ARREDO URBANO

#### E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico sono:

- edicole, chioschi, servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, ogni altro elemento di tipo prefabbricato, ecc;
- distintivi urbani, come monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico;
- impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
- volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
- antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare;
- monumenti ed edicole funerarie.

#### 5.1. Edicole, chioschi, pensiline.

L'installazione di edicole, chioschi, pensiline è subordinata su tutto il territorio comunale a permesso a costruire, secondo i criteri dettati dall'art. 7 del presente testo.

#### 5.2 Impianti di illuminazione esterna pubblica e privata

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico;

**5.2.1** Sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico solo gli impianti con ottiche "cut-off" aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre. Tali impianti devono essere equipaggiati con lampade della più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luce degli stessi in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. E' da preferire l'uso di lampade al sodio, ad alta e bassa pressione.

**5.2.2** Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, giardini, monumenti, svincoli stradali, complessi industriali, sportivi, commerciali e aree di ogni tipo dovranno avere un'inclinazione tale da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché idonei schermi atti ad evitare qualsiasi dispersione verso l'alto. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria.

Nell'illuminazione di monumenti di importanza storica e architettonica si può far ricorso a fasci di luce orientati dal basso verso l'alto purchè tali fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della superficie stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

**5.2.3** E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

**5.2.4** La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente Responsabile del Servizio per le iniziative private mentre è soggetta alla normativa delle opere pubbliche per gli interventi promossi dal Comune di Lendinara. Tale regime vale anche per impianti a scopo pubblicitario, o per la modifica di quelli esistenti. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.

**5.2.5** Il progetto di illuminazione deve essere redatto da una delle figure professionali abilitate dalla legislazione vigente, e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato conformemente al disposto della Legge 5 marzo 1990 n. 46 " Norme per la sicurezza degli impianti" e al **D.M. 22.01.2008 n. 37**.

Le ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri del presente regolamento.

Tale procedura si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.

**5.2.6** E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale.

### **5.3 Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi**

**5.3.1** I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto il territorio, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sui percorsi pedonali posti all'interno di zone di rilevanza storico-ambientale possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.

**5.3.2** La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta e rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticati e il rispetto degli edifici di pregio storico-architettonico. Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti, anche tramite la realizzazione di "isole ecologiche" interrate.

**5.3.3** L'installazione di colonnine per parcometri dovrà sempre garantire la percorribilità pedonale dei marciapiedi mantenendo una larghezza minima di percorso di m.1,20 o, solo per brevi tratti, di m.0,90. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.-e, in generale, al centro delle facciate. Il suolo dovrà essere ripristinato a regola d'arte.

**5.3.4** E' consentita l'installazione di transenne parapetonali e dissuasori di sosta nell'ambito del centro urbano nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Nell'ambito

della zona classificata come centro storico nell'ambito delle tavole del P.R.G. Comunale, sono consentiti unicamente elementi in ghisa o ferro, o colonnine in marmo, granito o materiale lapideo. In tutte le zone, l'installazione di transenne e dissuasori con apposizione di messaggi pubblicitari, è ammessa nel rispetto della normativa sulla Pubblicità, e sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. L'installazione è subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione suolo, nel caso di installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta.

L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e regolata da apposita convenzione. I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici tutelati ai sensi di legge.

L'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione, e della normativa vigente in materia di pubblicità.

#### **5.4 Volumi tecnici**

**5.4.1** Sono vietati volumi tecnici e manufatti di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

**5.4.2** Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno m.1,20 o, solo per brevi tratti, di m.0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.

#### **5.5 Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare**

**5.5.1** Nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in occasione del primo intervento edilizio soggetto ad autorizzazione se relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questione. L'antenna di ricezione dovrà essere collocata sulla copertura degli edifici dal lato interno. Le antenne paraboliche satellitari dovranno anch'esse rispettare la direttiva sopra indicata. Qualora la soluzione risultasse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso.(colmo)Per le antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano. In particolare, nelle zone di centro storico rilevabile dalle tavole del P.R.G., le antenne paraboliche, individuali o condominiali, non dovranno avere un diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte o simboli e, ove possibile, devono assumere una colorazione in sintonia con l'intorno. Per giustificati motivi di carattere tecnico e previa autorizzazione edilizia, è ammessa l'esposizione in facciata purché la superficie della parabola assuma la medesima colorazione della facciata e di diametro minore possibile.

**5.5.2** Per quanto concerne l'installazione di antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari si precisa che la formazione di tralicci e di antenne con cabina schelther per apparati posta fuori terra o a tetto è classificata come intervento di nuova costruzione. Nel caso in cui l'impianto sia inglobato in edifici esistenti l'intervento è di tipo ristrutturativo.

**5.5.3** L'installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica, della normativa statale e regionale vigente, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria, alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, prescrivendo che preliminarmente alla richiesta di installazione di nuove stazioni radio base di telefonia mobile.

Sono vietate le installazioni nel raggio di m.100 dal perimetro esterno di asili, edifici scolastici, strutture sanitarie di ricovero e cura.

### **5.6 Monumenti ed edicole funerarie**

Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro conservativo e nuova costruzione di monumenti ed edicole funerarie sono subordinati ad Autorizzazione Edilizia ovvero a Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge, nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 “Regolamento di Polizia mortuaria”.

### **5.7 Altri interventi di arredo**

**5.7.1** Tutti gli altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti punti, ossia servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, monumenti, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali sono soggetti ad approvazione di specifico progetto o piano di distribuzione. La domanda per tali interventi minori, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1.000 o 1:2.000 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;

b) progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare o piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul territorio comunale;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata all'intervento e simulazione fotografica con l'inserimento dell'oggetto;

d) relazione tecnico illustrativa;

e) Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune;

**5.8** Tutte le opere elencate nel presente articolo 5 non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

## **Art. 6**

### **INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI**

**6.1.** L'esposizione di cartelli pubblicitari, striscioni stradali, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari in generale è normata dal “Piano generale degli impianti pubblicitari”, approvato dal Comune di Lendinara con delibera di C.C. n. **93** del **29.11.2007**. Il presente Regolamento Disciplina l'esposizione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali.

#### **6.2. Insegne e vetrofanie.**

**6.2.1** L'insegna di esercizio o commerciale è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie della stessa; reca scritte, simboli, marchi e denominazione della ditta o azienda rappresentata; può essere realizzata in materiale di qualsiasi natura, luminoso o illuminato. Rientrano in questa categoria anche le scritte realizzate con materiale adesivo o pittorico sul vetro di vetrine e infissi.

**6.2.2** Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G.. “A “centro storico, le insegne di esercizio, luminose e non, dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il “fornice” delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Sempre in tali ambiti, e solo nel caso in cui l'intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio direzionale o commerciale, istituto bancario, ecc.), sarà consentito il

posizionamento sulla facciata di insegne a lettere scatolate realizzate in materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica della facciata. Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri. Quanto sopra anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 punto 7.2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per il Centro Storico. In tutte le altre zone sono ammesse insegne commerciali esposte sulle vetrine e sulle facciate degli edifici e, nelle aree destinate ad attività produttive, è consentito il posizionamento sul tetto dell'edificio ove ha sede l'attività, purchè l'insegna abbia dimensioni compatibili alle disposizioni del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione. L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria dovrà avvenire dall'alto verso il basso.

**6.2.3** Nel centro storico e nelle aree soggette a tutela ambientale non è possibile apporre insegne alle catene dei portici.

**6.2.4** Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G. "A" in deroga ad ogni altra disposizione sono ammesse insegne a bandiera che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali ad esempio Uffici Pubblici, PP.TT., Carabinieri, tabaccherie, farmacie, postazioni telefoniche,.. , trattorie e ristoranti, ecc., purchè siano compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio, non siano in contrasto con la visuale prospettica della via e non creino inquinamento visivo. Tali insegne non potranno superare le dimensioni di cm. 70x70, dovranno mantenere una distanza minima di cm. 220 dal marciapiede, e dovranno rientrare di cm. 20 dal bordo dello stesso.

**6.2.5** L'applicazione di scritte adesive della dimensione massima di 600 cmq. nel numero di una per vetrina non necessita di atto autorizzativo, fatto salvo il pagamento della **imposta comunale sulla pubblicità se prevista**.

**6.2.6** L'esposizione di insegne e di vetrofanie con dimensioni superiori a 600 cmq. è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada da richiedersi all'Amministrazione Comunale, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria generale in scala 1:1000 individuante l'edificio oggetto di intervento;
- disegno dell'insegna, con relative misure, testo e colori ;
- documentazione fotografica delle facciate interessate dall'intervento e simulazione fotografica con l'inserimento dell'insegna;
- autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune;

**6.2.7** L'installazione di insegne in mancanza di Autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada e/o dall'art. 168 del D.L.vo n. 42/2004.

### **6.3. Preinsegne**

**6.3.1** E' consentita l'installazione di preinsegne come definite dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, complete di freccia di orientamento ed eventualmente da simboli o marchi, esposta su idoneo palo e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata entro un raggio di 5 Km. dalla sede della stessa, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

**6.3.2** Nell'ambito del centro storico come delimitato dallo strumento urbanistico comunale non e' consentita l'installazione di preinsegne indicanti punti di vendita di "interesse privato" (uffici privati, pubblici esercizi, negozi ed esercizi commerciali).

### **6.4. Segnali turistici e di territorio**

**6.4.1** E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica,

industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

## Art. 7

### EDICOLE E CHIOSCHI

- 7.1 E' consentita la collocazione su suolo pubblico, **con esclusione della zona di centro storico**, di edicole di giornali e chioschi previo rilascio di permesso a costruire, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.
- 7.2 L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.
- 7.3 I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore. Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.
- 7.4 Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati di un servizio igienico ad uso del personale. Nel caso sia previsto l'allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, dovrà essere realizzato uno o più servizi igienici di uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni impartite dal locale Regolamento d'Igiene. In ogni caso la superficie massima di occupazione con chiosco non potrà superare i 25 mq.
- 7.5 Per le edicole e chioschi esistenti nel centro storico, gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione potranno essere effettuati solo se rientranti nella proposta progettuale complessiva del loro ambito di ubicazione, adeguandosi quindi anche ad una diversa collocazione. Per gli interventi dovranno essere utilizzate tipologie di materiali che ben si inseriscono nel contesto urbano, usando preferibilmente il ferro, la ghisa, il rame e le finiture nei colori bruniti o canna di fucile, evitando, assolutamente, manufatti in alluminio anodizzato.
- 7.6 Le edicole di giornali collocate nelle zone residenziali sia di centro storico che di altre zone non potranno superare i 20 mq. di superficie di vendita.
- 7.7 Gli interventi volti ad insediare sul territorio edicole e chioschi sono soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione suolo e a permesso a costruire, comprensiva se necessario, dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti Responsabili di servizio. La domanda di permesso a costruire dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- a) una o più planimetrie generali in scala 1:1000 o 1:500 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;
  - b) progetto dell'opera (piante, alzate, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;
  - c) relazione tecnico illustrativa;
  - d) documentazione fotografica dell'area interessata all'intervento;
  - e) simulazione fotografica o rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento;
  - f) Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili o aree vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune.

7.8 La richiesta di concessione all'occupazione suolo dovrà essere presentata nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

## Sezione II

### Spazi privati

La presente sezione definisce e disciplina gli elementi di relazione fra gli spazi privati e pubblici.

#### **Art. 8**

#### **ACCESSO DEI VEICOLI E PASSI CARRABILI**

- 8.1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati coperti o scoperti o loro pertinenze è consentito tramite passi carrabili, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati dall'apposito segnale previsto dal Codice della Strada; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello di minor traffico. L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 8.2. E' concessa, a spese dell'edificante e sotto controllo dell'Amministrazione Comunale, l'apertura di nuovi passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati alle seguenti condizioni:
  - 8.2.1** la larghezza del passo carrabile non deve essere superiore a 5,00 m.; in caso di attività produttive tale larghezza non dovrà superare i 10,00 m.;
  - 8.2.2.** la distanza del passo carrabile dalle intersezioni stradali non deve essere inferiore a 12 m, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista e autorizzata con specifica deroga;
  - 8.2.3** in caso di modifica di marciapiede esistente, l'abbassamento dello stesso non deve comportare la creazione di gradini , avendo l'accortezza di raccordare la quota inferiore con rampe di pendenza rispondente alla normativa sulle barriere architettoniche, utilizzando materiale dello stesso tipo dell'esistente. Se presenti, non potranno essere chiuse caditoie o bocchette di scarico delle acque meteoriche. In caso di interferenza dovrà essere concordato lo spostamento con l'ente gestore del Servizio Fognature, da attuarsi a cura e spese del richiedente.
- 8.3. In caso di chiusura di passo carraio esistente, dovrà essere ripristinato a cura e spese del richiedente il suolo pubblico antistante, riportando in quota e in continuità la pavimentazione del marciapiede o della carreggiata.
- 8.4. L'accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite:
  - 8.4.1** rampe antidrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, dotate di scalinate o percorsi dentati per il transito di pedoni o con carrelli; tali percorsi dovranno essere larghi almeno 0,60 m. E' possibile non assicurare tale requisito quando esista un percorso alternativo con scale o ascensore posti nelle vicinanze.
  - 8.4.2** tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4 m., per il collegamento con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni.
- 8.5. Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari nonché i tratti piani di collegamento, devono essere protetti da opportuni ripari verticali.

#### **Art. 9**

#### **RECINZIONI**

- 9.1. Gli spazi scoperti di pertinenza delle costruzioni possono essere delimitati con recinzioni o con siepi in vivo. Le recinzioni che fronteggiano spazi pubblici dovranno permettere la più ampia visione da e verso l'esterno, fatte salve le recinzioni ricadenti nella zona del centro storico sottoposta a tutela ambientale che

potranno essere anche in muratura piena, a conferma e mantenimento delle cortine urbane dell'ambiente storico consolidato. Tutti i manufatti dovranno rispettare l'allineamento con le recinzioni esistenti e non dovranno ostacolare la visibilità delle intersezioni o degli innesti stradali.

- 9.2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, sentito il parere della Commissione Edilizia, di accogliere o richiedere per esigenze ambientali, igieniche o di sicurezza, soluzioni alternative di recinzione.
- 9.3. I cancelli e i portoni carrabili di accesso alla proprietà privata dovranno essere arretrati per consentire l'immissione e l'uscita di un veicolo senza occupare la sede stradale. In caso di strade senza uscita o in caso di impossibilità tecnica o per ragioni di limitazione della godibilità della proprietà privata il cancello può essere posizionato in allineamento della recinzione a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.
- 9.4. Gli interventi di realizzazione di nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici, sostituzione o modifica con apertura di passi carrai conformi ai disposti del presente testo sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge, integrata dall'autorizzazione degli enti preposti alla tutela dei vincoli monumentali o ambientali nel caso in cui l'intervento interessi edifici sottoposti a tutela. Dovrà essere acquisita specifica autorizzazione edilizia in caso di difformità ai suddetti criteri, o per richiesta di deroga all'arretramento del passo carraio. Restano salvi ed impregiudicati i dettati dell'art. 51 del Regolamento edilizio Comunale
- 9.5. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o difformità della Denuncia di Inizio Attività.

## **Art. 10**

### **SPAZI INEDIFICATI, EDIFICI IN DISUSO, CAVE**

- 10.1 Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati, da parte degli enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per le tutte le parti del territorio comunale.
- 10.2 Gli spazi inedificati, gli edifici dismessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano condizioni di disordine poco consone al contesto urbano, o pericolo di ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione o derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. In situazioni di rischio dovute alla presenza di serbatoi o amianto si deve procedere alla bonifica o al mantenimento in efficienza e sicurezza delle aree o strutture. Sarà cura della proprietà provvedere, secondo le procedure di legge, alla raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico-nocivi, ecc.) scaricati anche abusivamente su area privata, e all'eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso di accertato inquinamento.
- 10.3 Il competente Responsabile del Servizio può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità e durata, e che abbiano altezza secondo le indicazioni dell'art. 51 del Regolamento Edilizio Comunale.
- 10.4 Le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro perimetro.
- 10.5 In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore.

## Art. 11

### SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AI FABBRICATI E DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO

- 11.1 Le superfici dei lotti non occupate da costruzioni devono essere mantenute filtranti e destinate al ravvenamento per almeno il 50%; devono pertanto essere sistemate prevedendo il massimo utilizzo a verde praticabile, anche in relazione ai fattori di esposizione all'irraggiamento solare, e utilizzate in modo da non provocare l'inquinamento del sottosuolo, con possibilità di deroga esplicita per i cortili pavimentati di edifici sottoposti a tutela ambientale o monumentale ai sensi del D.lgs. 42/2004
- 11.2. Nel caso di interventi edilizi la sistemazione esterna dovrà essere parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
- 11.3. Nei progetti di sistemazione a verde dovrà essere garantito l'uso, in termini di frequenza e quantità, di almeno il 75% di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, anche naturalizzata.
- 11.4. L'abbattimento di alberi di alto fusto ricadenti all'interno della delimitazione del centro storico è soggetto a procedura autorizzativa, con esclusione degli individui arborei non appartenenti a specie autoctone o naturalizzate, purchè tali individui non siano "esemplari" per dimensioni (diametro del fusto a m.1,30 dal colletto non inferiore a cm.35 e/o altezza non inferiore a m.12) o per età elevata (non inferiore ad anni 50), e non siano inseriti in giardini storici.

Se non rientranti in tale casistica, sono quindi esclusi dalla procedura autorizzativa gli abbattimenti di individui arborei appartenenti a specie esotiche infestanti quali robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), gelso papirifero (*Broussonetia papyfera* (L.) Vent.), ailanto (*Ailanthus glandulosa* Miller), acero negundo (*Acer negundo* L.), o appartenenti a specie dell'ordine delle Conifere con l'esclusione del tasso (*Taxus baccata* L.) il cui abbattimento dovrà essere esplicitamente autorizzato. Sono altresì esclusi dalla procedura autorizzativa gli abbattimenti di piante arboree in ottemperanza ai disposti di Codice civile in materia di distanze legali di piantagione, o in base a specifiche disposizioni di legge statali o regionali in materia di tutela di reti, servizi, ed opere di pubblica utilità. In tutti i suddetti casi, l'abbattimento è eseguibile senza atto autorizzativo se rispettoso dei seguenti criteri prescrittivi:

- a) gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale;
- b) in caso di alberi e ogni altra vegetazione prospicienti con spazi pubblici dovrà essere garantita la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare.
- c) in casi particolari, e previa autorizzazione esplicita dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile la messa a dimora di individui arborei a confine con spazi pubblici.
- 11.5. L'esecuzione di tali interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso di interventi non conformi ai suddetti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro.100,00 a Euro 750,00.
- 11.6. Non sono soggette ad autorizzazione e non vi è obbligo di comunicazione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e forestali (arboricoltura da legno), le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse (aratura, scarificazione, erpicatura), i reimpianti o diradamenti volti al ripristino o raggiungimento del sesto d'impianto previsto, le potature "leggere" degli alberi di alto fusto.

- 11.7. Il competente Responsabile del Servizio può vietare la messa a dimora di determinate essenze arboree laddove risultino in contrasto con il profilo storico-ambientale della città e del suo territorio, fatta salva la vegetazione che sia oggetto di coltura produttiva periodica.

## **Art. 12**

### **TOPONOMASTICA E SEGNALETICA**

- 12.1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
- a) le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
  - b) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti etc.;
  - c) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione;
  - d) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- 12.2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
- 12.3. I cartelli per segnalazioni stradali, le targhe relative ai pubblici servizi, i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, gli apparecchi semaforici dovranno essere collocati su appositi pali e non dovranno interessare direttamente i prospetti delle costruzioni.
- 12.4. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. Dovrà pertanto essere sollevata di almeno m. 2,10. dal suolo pubblico.
- 12.5. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del caso.
- 12.6. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
- 12.7. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

## **Art. 13**

### **NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI**

- 13.1 L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni, così come stabilito dall'art. 43 del D.P.R. del 30/5/1989 n. 223, da apporsi a cura e spese del proprietario.
- 13.2 Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono attuate a spese dello stesso.
- 13.3 Il numero civico deve essere preferibilmente collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri.

## **Art. 14**

### **MANUTENZIONE DEL FRONTE DEGLI EDIFICI E DISCIPLINA DELL'USO DEI MATERIALI DI FINITURA**

#### **14.1 Intonaci di facciata**

- 14.1.1** Nelle unità edilizie tutelate come beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio gli interventi su intonaci decoesi dovranno essere condotti con cautela, al fine di

privilegiarne la conservazione. Le eventuali integrazioni andranno realizzate con malta di calce rispettando tecniche e materiali della tradizione. Se il paramento esistente si presenta a faccia-vista, perché lasciato in tale assetto nel passato o così progettato, gli interventi strutturali dovranno essere eseguiti col sistema del cuci-scuci. L'eventuale sostituzione di parti dovrà essere eseguita con elementi analoghi per composizione, forma, colore. Nel caso di interventi di pulitura dovrà essere evitato, per quanto possibile, il metodo della sabbatura e i giunti dovranno essere ripresi con malta di calce. Nelle stesse unità edilizie gli intonaci potranno essere rifatti con le stesse tecniche e materiali della tradizione. Quando si debba procedere con un intonaco misto o colorato è consigliabile riprendere le antiche proporzioni composte da una parte di legante (grassello di calce spenta) e tre di inerte (sabbia, polvere di marmo, coccio pesto, usate singolarmente o miste a terre naturali).

E' comunque fatto salvo ed impregiudicato l'obbligo di dotarsi del nulla-osta autorizzativo della competente Soprintendenza.

**14.1.2.** Negli edifici siti in area di Centro Storico ( zona A del P.R.G.) è inoltre prescritto quanto segue:

- non è consentito l'utilizzo di malte cementizie, di intonaci plastici o rivestimenti a base di materiali sintetici, come graffiati e simili;
- non è consentito portare a faccia vista edifici, o parti di essi (es. piattabande, archi, di scarico, cornici, etc.) che si presentino intonacati, salvo casi documentati di ripristino del paramento originario. La manutenzione del paramento delle murature a faccia a vista è costituita da pulitura e da rifacimento dei giunti con malta di calce;

**14.1.3.** Negli edifici siti in area di Centro Storico gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci dovranno essere realizzati su tutti i fronti dell'edificio visibili dalla pubblica via, compresi quelli laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti.

## **14.2 Elementi di finitura delle facciate**

**14.2.1** Nelle pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e nel caso di interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e nuova costruzione è vietato sistemare in vista tubi di scarico di apparecchi di condizionamento, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere (esclusi pluviali), a meno che sui tipi progettuali non sia prevista una loro specifica funzione stilistico-architettonica nel rapporto con l'intero prospetto oggetto d'intervento.

**14.2.2** Gli apparecchi di condizionamento potranno essere installati senza alcun atto autorizzativo, anche nelle zone del Centro Storico, solo se troveranno collocazione sui prospetti verso i cortili interni. Le collocazioni interessanti facciate verso la pubblica via, dovranno essere specificatamente autorizzate previa presentazione di adeguato progetto di inserimento nella facciata stessa. Nei limiti e con le modalità previste dall'art. 50 del Regolamento Edilizio. Nelle restanti zone residenziali e produttive è ammessa l'esposizione senza atto autorizzativo di apparecchi di condizionamento sui prospetti verso la pubblica via solo se collocati a pavimento di balconi o in rientranze degli stessi.

**14.2.3.** I contatori del gas posizionati sulle pareti esterne prospettanti su spazi pubblici devono essere collocati entro appositi armadi a filo recinzione o nicchie murarie. In quest'ultimo caso la nicchia dovrà essere chiusa con anta tinteggiata come la facciata.

**14.2.4.** Negli edifici sottoposti a tutela culturale o paesaggistica sono inoltre da osservare i seguenti criteri formali:

- non è consentita l'eliminazione di rivestimenti in marmo o altro materiale, laddove il rivestimento di facciata costituisce elemento caratterizzante degli edifici, se non specificatamente previsto con apposito progetto e assentito con Autorizzazione della Soprintendenza competente;
- campanelli, citofoni e citovideo dovranno essere installati, dove possibile, nella spalla interna del vano porta; essi dovranno essere realizzati preferibilmente in ottone, acciaio o marmo, con divieto di installazione di apparecchi in materiali plastici.
- in caso di sostituzione di grondaie e pluviali, gli stessi dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata preverniciata; sono esclusi la plastica e l'acciaio; dovranno altresì essere mantenuti terminali dei pluviali in ghisa, salvo diverso parere del Responsabile del Servizio competente.

**14.2.5.** Nella manutenzione delle facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione degli elementi decorativi come cornici, lesene, marcapiani, capitelli pensili in pietra e in marmo ecc., che dovranno rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco. Per consentire maggior protezione agli elementi architettonici aggettanti (architravi, cimase, capitelli ecc.) è consentito applicare sulla parte superiore una lamiera di rame o di piombo.

**14.2.6** Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti, gli affreschi, le decorazioni pittoriche, i bassorilievi, gli altorilievi, le chiavi di volta, i portali e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o di forma e interesse storico, ancorchè collocato nelle parti interne delle costruzioni, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

**14.2.7.** Nel caso di demolizione o di trasformazione edilizia e funzionale delle costruzioni il Responsabile del Servizio competente può prescrivere che gli oggetti sopra menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nella nuova costruzione o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico e che vengano effettuati tutti i rilievi o calchi nell'interesse della cultura pubblica.

**14.2.8** Nel progetto di riassetto del fronti si dovrà aver cura di recuperare ed evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi e quanto altro costituisca documento dell'evoluzione funzionale dell'edificio. E' inoltre consentito, in caso di nuove costruzioni e recuperi edilizi, esporre una targhetta di dimensioni massime cm. 15x29,7 che riporti i dati storici essenziali quali il nome dell'edificio, la data di costruzione o ristrutturazione, il nome del progettista.

### **14.3. Vetrine, serramenti e infissi**

**14.3.1.** Gli interventi di manutenzione e sostituzione di vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale sono soggetti ad autorizzazione edilizia (D.I.A. o permesso a costruire in relazione all'importanza dell'intervento) e conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

a) le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico; l'eventuale collocazione di faretto e lampioni a corredo della vetrina deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.

e i seguenti criteri formali:

b) per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato o trattato a vernice, metallo color canna di fucile/antracite/grigio chiaro) legati alla tradizione locale, escludendo l'uso di infissi in plastica; tutti gli infissi dovranno risultare in allineamento con la facciata. Gli scuri esterni dovranno essere del tipo "alla veneta", a due o quattro ante in legno verniciato; sulla stessa facciata non è consentito apporre scuri con colori differenti

c) nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati nell'assetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma colori.

**14.3.2** Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

**14.3.3** L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro. 100,00 a Euro 750,00.

**14.3.4** Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove vetrine in immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio dovranno acquisire l'autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo. ( Soprintendenza)

**14.3.5** Gli interventi di cui sopra dovranno scontare, se dovuti, gli oneri voluti dal D.P.R. 380/2001 (ex Bucalossi)

#### **14.4 Tende parasole**

**14.4.1** L'esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazzi privati non è soggetta ad autorizzazione edilizia. Le tende aggettanti sullo spazio pubblico installate a vetrine, porte, finestre non sono soggette ad autorizzazione solo se conformi ai seguenti <criteri prescrittivi>:

- a) i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede(altezza)di cm. 220. L'aggetto massimo consentito dovrà mantenere un arretramento di almeno 20 cm. dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto al fornice della vetrina non deve superare i cm.25;
- b) l'applicazione di tende alle arcate dei portici storici è ammissibile se di utilizzo stagionale. Le tende devono essere esclusivamente verticali ed essere collocate all'interno della parete frontale del portico, dovranno limitarsi alla lunetta e ad un eventuale altro telo avvolgibile che non potrà scendere ad un'altezza inferiore a 220 cm. dalla pavimentazione del portico.
- c) marchi e scritte dovranno essere stampati solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda.

e i seguenti criteri formali:

- d) nel centro storico le tende non dovranno essere del tipo "a capottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorchè della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purchè non lucido, con colorazione in tinta unita (ecrù, panna, beige, nocciola ecc.) che si armonizzi con il fronte dell'edificio.

**14.4.2** Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

**14.4.3** L'esecuzione di tale installazione avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 a Euro. 750,00.

**14.4.4** Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti con conservazione dei caratteri originari sono interventi di ordinaria manutenzione.

**14.4.5** Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove tende parasole in immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio dovranno acquisire l'autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

**14.4.6** Qualora la tenda parasole occupi spazi pubblici o di uso pubblico dovrà essere acquisita la concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

#### **14.5. Targhe professionali**

**14.5.1** L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali non è soggetta ad autorizzazione edilizia se conforme ai seguenti <criteri prescrittivi>:

- a) le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di marmo o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere contenuta entro la dimensione del concio;

b) i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme.

e ai seguenti criteri formali:

c) le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:

A3 = 29,7x42 cm.

A4 = 21x29,7 cm.

A5 = 14,8x21cm.

10,0x15,0 cm.

d) i materiali ammessi sono ottone, acciaio, rame, vetro o plexiglass trasparente, pietra, cotto, legno, ceramica; in caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali. L'oggetto della targa dalla parete non deve superare i cm.2,5.

**14.5.2** Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

**14.5.3** L'esecuzione di tali installazioni è fatta sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 a Euro 500,00.

**14.5.4** Previo atto autorizzativo potranno essere installati :

**14.5.5** Casellari per pluralità di targhe (superiore al numero di tre), anche di dimensioni diverse da quelle unificate, e comunque non maggiori delle dimensioni del formato A2 (420x594 mm). Tutte le targhe inserite in casellario dovranno avere uguale dimensione e forma ed essere realizzate nello stesso materiale.

**14.5.6** Casellari per targhe di attività commerciali ubicate in vie secondarie o laterali del centro storico. Tali targhe potranno essere installate all'inizio della via, dovranno essere realizzate in cristallo o plexiglass, dovranno riportare la scritta o il logo dell'attività, e dovranno essere supportate da idonea struttura o fissate a muro. Le singole targhe non potranno superare le dimensioni di cm. 10x 29,7. Le ditte interessate dovranno presentare un progetto unitario, corredato dagli elaborati tecnici e fotografici della facciata interessata dall'intervento, e dal nulla osta del proprietario dell'immobile in caso di targhe collocate a muro.

## Art. 15

### DISCIPLINA DEL COLORE

**In attesa della adozione ed approvazione del piano comunale del colore, vengono di seguito riportate le direttive e prescrizioni generali per la tinteggiatura degli edifici.**

15.1. Tutte le facciate o parti di esse rivestite a intonaco vanno tinteggiate in modo da conferire ai prospetti sulla pubblica via qualità funzionale ed estetica. In particolare sono da rispettare i seguenti <critéri prescrittivi>:

- a) sulle unità edilizie vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali, eventualmente additivati con fissativo, o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in pasta, in relazione alle tracce di coloriture reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio oggetto dell'intervento. Le applicazioni possono essere eseguite a pennello, a cencio o altro mezzo idoneo;
- b) in tutti gli altri casi e per qualunque tipo di intervento la pittura a calce può essere sostituita con prodotti di sintesi, lavabili o al quarzo;
- c) sono sempre vietati in centro storico, rivestimenti plastici e graffiati;

- d) la tinteggiatura dovrà essere continuata anche sulle parti laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti, o almeno con risvolto largo come la cornice sulle pareti laterali.
- e) dovrà essere utilizzato un colore diverso da quello di facciata per cornici, fregi, riquadri, scansioni, zoccolatura, fasce bugnate ecc;

e i seguenti criteri formali:

- f) in presenza di decorazioni pittoriche, fregi, cornici e marcapiani dipinti, finte finestre, riquadri o stemmi dipinti, madonne ecc. le operazioni di tinteggiatura dovranno essere volte al mantenimento e consolidamento di tali particolari;
- g) il progetto di rifacimento delle facciate dovrà prevedere per ogni partito architettonico unitario una tinteggiatura che si diversifichi da quelli attigui;
- h) in presenza di edifici accorpato, quando le facciate abbiano mantenuto le differenziazioni degli allineamenti orizzontali di finestre, cornici o altezza dei corpi di fabbrica, si interverrà con due diverse tinte riferite alla medesima tonalità cromatica;
- i) quando l'intervento di accorpamento abbia uniformato l'immagine del fabbricato unificandone la copertura, le cornici sottogronda e marcapiano, l'allineamento delle finestre ecc., conservando tuttavia inalterate le costanti tipologiche (androni, vani scala, etc.), nella coloritura del prospetto dovrà utilizzarsi una sola tinta, a conferma dell'omogeneità che l'accorpamento ha voluto conferire all'edificio;
- j) negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. La colorazione dovrà avvenire nello stesso momento; è pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (ad es. solo il contorno di un negozio), ma si deve procedere in modo completo e omogeneo.

15.2. Per gli edifici siti in zone di centro storico, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta documentate da eventuali analisi stratigrafiche. La scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l'appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.), nel rispetto delle caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio;

15.3. Nella coloritura dei fronti degli edifici e dei serramenti, ricadenti nel centro storico è ammesso l'uso dei seguenti colori e loro gradazioni:

<b>Facciata</b>	<b>Cornici e rilievi</b>	<b>Scuri e serramenti</b>	<b>Ringhiere e parti in ferro</b>
Gamma dell'avorio/biancastro	Grigio, beige, rosa,	Toni del Grigio, verdino, marrone	Grigio chiaro, grigioverde, con finitura micacea
Gamma del grigio/grigiastro, grigio tortora	Bianco stucco, beige, rosato	Toni del Grigio, verde, beige, marrone	Grigio nella gamma dal chiaro al piombo/canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del beige/nocciola	Bianco stucco, grigiastro, rosato	Toni del verde, nocciola, marrone testa di moro	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea

Gamma del giallo, dal giallo paglierino all'ocra	Bianco stucco, grigiastro, beige	Toni del verde, grigio, nocciola, marrone testa di moro	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del rosa	Bianco stucco, grigiastro, beige, rosato	Toni del verde, grigio, nocciola	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del rosso mattone	Bianco stucco, grigiastro, beige	Toni del grigio, nocciola	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del verde chiaro	Avorio, beige	Toni del verde, grigio	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea

Per gli edifici ricadenti nelle zone esterne al centro storico, l'utilizzo di tale tabella non è vincolante.

- 15.4 L'uso di colori scelti nella gamma degli azzurri dovrà essere adeguatamente motivata, in quanto colori difficilmente inseribili nel contesto urbano.
- 15.5 Gli interventi di coloritura delle facciate in conformità ai suddetti criteri e semprechè non sia la riproposizione di tinta esistente, sono soggetti a D.I.A., il cui deposito sarà comunque sottoposto al parere della competente Commissione Edilizia. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 a Euro 750,00
- 15.6 Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.
- 15.7 Gli interventi di coloritura di facciate di immobili vincolati come beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio dovranno acquisire l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
- 15.8. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche dell'ambiente, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino, intonacatura, ricoloritura delle facciate, delle parti comuni praticabili, delle coperture e delle recinzioni, secondo le forme d'intervento compatibili col presente Regolamento.
- 15.9. Quando, **a seguito accertamento e previa acquisizione di un parere in merito della Commissione Edilizia**, le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione **risultino indecorose e/o di disagio per gli abitanti** o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità, o il lavoro di tinteggiatura dei prospetti sia stato eseguito con colori inadeguati alle caratteristiche dell'ambiente urbano e/o del progetto presentato, il competente Responsabile del Servizio ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge vigenti.

### **TITOLO III**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART 16**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ED ENTRATA IN VIGORE**

- 16.1 Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e regolarmente installate previa autorizzazione edilizia o concessione di occupazione suolo, sono confermate sino alla naturale scadenza dell'atto di autorizzazione o concessione, salvo che non sia previsto diversamente da altre disposizioni.
- 16.2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

#### **ART. 17**

#### **SANZIONI**

- 17.1 Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non già determinate dai singoli articoli e quando non costituiscano reato o non siano contemplate da altre leggi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 750,00, stabilita dal Responsabile del Servizio urbanistica con atto motivato.
- 17.2 Nel caso in cui le norme del presente Regolamento prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica di aree, ecc., ed il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Responsabile del Servizio **interessato** dispone, con ordinanza, che si provveda. Decorso il termine entro cui provvedere, lo stesso Responsabile può disporre di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge.